

DOCUMENTO CONGIUNTO UNITARIO

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI (CNI)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI (CNAPPC)

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI (CNGeGL)

Alla Camera dei Deputati – XIX Legislatura

Alla V Commissione permanente (Bilancio, Tesoro e Programmazione)

Alla VIII Commissione permanente (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici)

Oggetto: Esame del Disegno di Legge A.C. 3083 di conversione in legge del Decreto-Legge 7 agosto 2026, n. 144, recante: «*Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile*» – **Memoria e proposte emendative unitarie dei tre Consigli Nazionali rappresentati.**

1. PREMESSA E CONTESTO ISTITUZIONALE

I Consigli Nazionali degli Ingegneri, degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e dei Geometri e Geometri Laureati – Enti pubblici non economici istituiti presso il Ministero della Giustizia – formulano congiuntamente il presente documento unitario a seguito delle audizioni informali svoltesi l'8 settembre 2026 dinanzi a codeste Commissioni Riunite V e VIII.

Il Decreto-Legge 7 agosto 2026, n. 144, interviene su nodi cruciali per la tenuta del territorio, la gestione delle emergenze di protezione civile, la ricostruzione post-sismica e l'operatività del comparto tecnico del Paese. Gli oltre 450.000 professionisti rappresentati dai tre Consigli Nazionali operano quotidianamente quali presidi di garanzia della sicurezza strutturale, della legalità edilizia e dell'efficienza della Pubblica Amministrazione.

Il presente contributo organico sintetizza le posizioni condivise e le proposte emendative formali messe a punto dai tre Ordini Nazionali, in sinergia con la Rete delle Professioni Tecniche (RPT) e con la Struttura Tecnica Nazionale (STN), articolandosi sui seguenti assi tematici prioritari:

1. **Ruolo degli esperti catastrofali presso CONSAP (Art. 23):** stabilizzazione permanente dell'accesso per i tecnici ordinistici e salvaguardia delle competenze professionali.
2. **Assegnazione, accatastamento e riqualificazione delle SAE (Art. 21):** risoluzione del cortocircuito catastale-proprietario e sostenibilità per i Comuni.

3. **Misure per l'area dei Campi Flegrei (Artt. 13 e 14):** monitoraggio dei fabbisogni, stato legittimo.
4. **Ricostruzione Centro Italia (Artt. 18, 19 e 20):** garanzie nel regime sanzionatorio e potenziamento dello sviluppo economico-sociale.
5. **Operatività dei volontari e tecnici della Struttura Tecnica Nazionale (STN):** rimborsi forfettari e tutele per i dipendenti pubblici mobilitati in emergenza.

2. RUOLO DEGLI ESPERTI CATASTROFALI PRESSO CONSAP (Art. 23)

Piena condivisione dell'apertura governativa e necessità di stabilizzazione permanente

L'art. 23 del decreto rimodula i criteri di accesso al Ruolo degli esperti catastrofali (istituito per gli adempimenti legati all'obbligo assicurativo di cui alla L. 213/2023), consentendo l'iscrizione diretta – in possesso dei soli requisiti di onorabilità e indipendenza – ai professionisti iscritti negli albi i cui ordinamenti riconoscono competenze tecniche nell'accertamento e stima dei danni agli immobili.

I tre Consigli Nazionali esprimono vivo apprezzamento per l'accoglimento delle istanze del mondo professionale, ma **sollecitano con assoluta fermezza l'eliminazione del termine transitorio del 1° aprile 2028 per i professionisti ordinistici.**

Criticità ordinamentali della disciplina transitoria:

1. **Illegittima duplicazione abilitativa (Corte Cost. sentenze n. 355/2005, n. 300/2007, n. 98/2013):** L'Esame di Stato disciplinato per legge accerta in via esclusiva e definitiva l'idoneità tecnica, strutturale ed estimativa dei professionisti regolamentati. Subordinare, a regime, i tecnici iscritti agli Albi a una successiva prova di idoneità gestita da una società per azioni privatistica (CONSAP) contrasta palesemente con il dettato costituzionale e crea un ingiustificato doppio binario abilitativo.
2. **Riserva di legge e salvaguardia delle competenze specialistiche:** La stima economica del danno da calamità non può prescindere dalla diagnostica delle cause, dal comportamento strutturale e dalla verifica di stabilità dell'immobile. Tale perizia costituisce prestazione intellettuale riservata per legge alle professioni ordinistiche. È pertanto doveroso inserire una specifica clausola di salvaguardia affinché il Ruolo CONSAP rimanga strumento organizzativo e non fonte attributiva di competenze.
3. **Sovrapposizione disciplinare e vigilanza deontologica:** Ordini e Collegi sono organi sussidiari dello Stato preposti alla tenuta dell'albo, alla vigilanza deontologica e all'obbligo di formazione

continua (FPC). CONSAP non può surrogare tali funzioni; deve invece essere previsto un canale di interoperabilità informatica e scambio documentale tra CONSAP e Consigli Nazionali.

Proposta emendativa congiunta all'Art. 23

All'articolo 23, comma 1, la lettera a) del comma 9 novellato sia resa permanente, mantenendo il termine del 1° aprile 2028 unicamente per il canale esperienziale straordinario di cui alla lettera b). Inoltre, all'art. 19 del D.L. 25/2026 si aggiunga il comma 9-bis recante la clausola generale di salvaguardia:

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ART. 23 (All'art. 19 del D.L. 25/2026)

1. All'articolo 19 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Possono iscriversi nel ruolo di cui al comma 1:

a) i professionisti iscritti negli albi degli ordini e collegi delle professioni cui sono attribuite competenze tecniche nell'ambito dell'attività di accertamento e stima dei danni ai beni immobili, ove in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c) e d);

b) in sede di prima applicazione, fino al 1° aprile 2028, i soggetti che sono in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c) e d) nonché, in alternativa, del requisito di cui alla lettera e) o di adeguata capacità professionale e comprovata esperienza, almeno triennale, nell'attività di accertamento e valutazione dei danni ai beni immobili assicurati ai sensi del presente articolo. Con proprio regolamento la CONSAP determina le modalità di accertamento e di prova del requisito dell'adeguata capacità professionale e della comprovata esperienza di cui alla presente lettera».

2. Dopo il comma 9 dell'articolo 19 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, è inserito il seguente:

«9-bis. Sono fatte salve le competenze professionali stabilite dalle vigenti disposizioni per le professioni regolamentate, con particolare riferimento alle valutazioni strutturali, di stabilità e di sicurezza degli immobili colpiti da eventi calamitosi. CONSAP e i rispettivi Consigli Nazionali degli ordini e collegi professionali assicurano, mediante protocolli di interoperabilità, il tempestivo scambio di informazioni relativo all'iscrizione, al mantenimento dei requisiti e all'insorgenza di provvedimenti disciplinari».

3. ASSEGNAZIONE, ACCATASTAMENTO E QUALITÀ DELLE STRUTTURE EMERGENZIALI (SAE) (Art. 21)

Risoluzione del nodo proprietario e riqualificazione sostenibile

«Il Capo del Dipartimento della protezione civile, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento, determina l'elenco delle strutture che saranno trasferite ai singoli comuni, delegando gli stessi alle attività necessarie alla cessione, ivi incluse le operazioni di aggiornamento catastale anche qualora interessino terreni privati oggetto di occupazione d'urgenza. A decorrere dalla successiva data di assegnazione in proprietà delle strutture di cui al comma 1, tutti gli oneri di gestione, manutenzione ed eventuale rimozione delle stesse sono a carico dei bilanci comunali, sentite le Regioni per le necessarie quote di compartecipazione ai programmi di riqualificazione energetica, strutturale e paesaggistica».

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. I comuni assegnatari provvedono all'accatastamento, se non ancora effettuato, entro il termine di 360 giorni dalla pubblicazione del provvedimento del Capo Dipartimento di cui al primo periodo del comma 3, con totale esenzione dalle imposte per i servizi ipotecari e catastali e dall'imposta di bollo».

4. RICOSTRUZIONE E RIQUALIFICAZIONE SISMICA NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI (Artt. 13 e 14)

Stato legittimo e capienza del Fondo

I Consigli Nazionali accolgono con pieno favore l'**interpretazione autentica dello Stato Legittimo (Art. 14, comma 2)**: per le parti comuni condominiali rileva la conformità dell'edificio d'insieme e non le difformità o lievi abusi interni alle singole unità. Parimenti positivi sono l'innalzamento del contributo al 70% e l'inserimento formale di Monte di Procida.

Per garantire l'efficacia delle asseverazioni e il coordinamento esecutivo, si avanzano tre proposte essenziali:

1. **Monitoraggio e rifinanziamento del Fondo da 100 Milioni (Art. 13)**: A fronte dell'elevato numero di verifiche AeDES in corso, occorre prevedere per legge un meccanismo di monitoraggio periodico e il tempestivo reintegro delle risorse in caso di esaurimento.
2. **Coordinamento delle opere su parti comuni connesse a inagibilità private**: Ove il ripristino dell'agibilità di un singolo appartamento richieda interventi su elementi portanti o comuni, la relativa progettazione deve confluire formalmente nel progetto unitario.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ART. 13 E ART. 14

All'articolo 13, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Il fabbisogno finanziario destinato agli interventi di cui al comma 1 è sottoposto a monitoraggio periodico sulla base dell'avanzamento delle verifiche di agibilità (schede AeDES), dei progetti unitari e delle istanze ammissibili. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la protezione civile, si provvede al rifinanziamento tempestivo del Fondo a valere sulle autorizzazioni di spesa disponibili in caso di fabbisogno eccedente».

All'articolo 14, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Qualora le opere necessarie al ripristino dell'agibilità di singole unità immobiliari sgomberate incidano su parti strutturali o comuni dell'edificio, la quota d'intervento relativa a tali elementi è obbligatoriamente ricompresa nel progetto unitario di fabbricato ».

5. RICOSTRUZIONE SISMA CENTRO ITALIA 2016 (Artt. 18, 19, 20)

Tutela del contraddittorio, estensione del perimetro e rilancio sociale

1. Cancellazione dall'Elenco Speciale dei Professionisti (Art. 18, comma 5, lett. b):

La previsione di cancellazione dall'Elenco Speciale per persistenti inadempienze rischia di tradursi in sanzioni unilaterali sommarie. Gli Ordini e Collegi dispongono già di stringenti Codici Deontologici. Si richiede pertanto che l'ordinanza commissariale garantisca il **pieno contraddittorio** e accerti il nesso causale della violazione, distinguendo le colpe professionali da blocchi ascrivibili a fornitori, imprese appaltatrici o rallentamenti istruttori degli Uffici Speciali (USR).

2. Risorse per lo sviluppo economico e sociale (Art. 20, comma 1):

La ricostruzione post-calamità non può ridursi alla mera riparazione muraria, ma deve ricostituire il tessuto economico, culturale e comunitario. La quota massima del 4% degli stanziamenti annuali potrebbe risultare insufficiente: si propone che il 4% sia stabilito quale **limite minimo** di investimento destinabile allo sviluppo socio-territoriale.

6. DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STRUTTURA TECNICA NAZIONALE (STN)

Rimborsi forfettari e permessi per dipendenti pubblici in emergenza

I Consigli Nazionali portano formalmente dinanzi alle Commissioni le problematiche sollevate dal Coordinatore della **Struttura Tecnica Nazionale (STN)**, organismo che coordina oltre 6.000 professionisti abilitati operanti in convenzione con il Dipartimento della Protezione Civile (138 dei quali attivi dal 5 agosto 2026 nell'area flegrea per le schede AeDES):

- **Rimborsi spese forfettari:** Si rende indifferibile superare i macchinosi sistemi dei rimborsi a piè di lista che scoraggiano e ritardano l'azione dei professionisti volontari, introducendo per via legislativa il rimborso forfettario onnicomprensivo delle spese di missione.
- **Permessi e distacchi per i tecnici della Pubblica Amministrazione:** È inaccettabile che i tecnici dipendenti della PA mobilitati per il censimento danni o per le esercitazioni di protezione civile debbano sacrificare le proprie ferie per svolgere un servizio essenziale di pubblica utilità. Si richiede una specifica norma di legge che riconosca permessi retribuiti e tutele omologhe a quelle previste per il distacco o per il volontariato del soccorso.



PROPOSTA DI EMENDAMENTO AGGIUNTIVO (Articolo 16-bis)

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis (*Disposizioni per la funzionalità della Struttura Tecnica Nazionale*)

1. Ai professionisti iscritti negli elenchi della Struttura Tecnica Nazionale mobilitati dalle autorità di protezione civile per le attività di verifica di agibilità e rilievo del danno è corrisposto un rimborso forfettario onnicomprensivo determinato con ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile.
2. I pubblici dipendenti mobilitati nell'ambito delle attività di ricognizione danni e supporto tecnico della Protezione Civile e della Struttura Tecnica Nazionale sono autorizzati a usufruire di permessi retribuiti equiparati a servizio effettivo, senza obbligo di recupero né utilizzo degli istituti di ferie contrattualmente previsti».

7. CONCLUSIONI

I tre Consigli Nazionali dell'area tecnica auspicano che il Legislatore recepisca le modifiche illustrate, indispensabili a conferire organicità ed efficacia operativa al Decreto-Legge 144/2026.

Garantire la stabilizzazione dell'accesso diretto al Ruolo CONSAP, sanare i nodi dell'accatastamento delle SAE e valorizzare la sussidiarietà ordinistica sono scelte non più procrastinabili per assicurare la salvaguardia delle comunità e del patrimonio edilizio nazionale.

I sottoscritti Presidenti confermano la totale disponibilità a supportare le Commissioni Riunite V e VIII per ogni ulteriore dettaglio tecnico e per la definitiva stesura del fascicolo degli emendamenti.

Roma, 10 settembre 2026

Presidente del CNI: Ing. Angelo Domenico Perrini

Presidente del CNAPPC: Arch. Alessandro Panci

Presidente del CNGeGL: Geom. Paolo Biscaro